



# COMUNE di PORTO AZZURRO

Provincia di Livorno

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 55 del 29.09.2020

### VERBALE di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

#### Adunanza ordinaria di 1^ convocazione – SEDUTA PUBBLICA

**OGGETTO: TARI. FISSAZIONE ALIQUOTE E ALTRI PARAMETRI APPLICATIVI ANNO 2020. CONFERMA 2019.**

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventinove** del mese di **settembre** alle ore **21.55** nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente Legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano :

1	Maurizio PAPI	<b>P</b>
2	Fabrizio GRAZIOSO	<b>P</b>
3	Fabrizio PAPI	<b>P</b>
4	Gisella GUELFÌ	<b>P</b>
5	Guerrino ROCCO	<b>P</b>
6	Antonio LAMBARDI	<b>A</b>
7	Adriano FALORNI	<b>P</b>

8	Marcello TOVOLI	<b>P</b>
9	Marco MATACERA	<b>P</b>
10	Daniele Alessandro PINOTTI	<b>P</b>
11	Andrea SOLFORETTI	<b>P</b>
12	Mario MERCATI	<b>P</b>
13	Federico RUSSO	<b>A</b>

Totale presenti: 11

Totale assenti: 02

Assiste il Segretario Comunale a scavalco, Sig.ra Dr.ssa Antonella ROSSI, il quale provvede alla redazione del presente Verbale.

Il Sig. Fabrizio GRAZIOSO, assume la Presidenza del Consiglio Comunale, e riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. 10 Consiglieri su n. 12 assegnati e n. 12 in carica, oltre il Sindaco, dichiara aperta la seduta, esponendo essere all'ordine del giorno l'oggetto sopra indicato.

Illustra il punto all'ordine del giorno il Dr. Vilmano Mazzei.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTO l'art. 1 comma 738 della Legge 160 del 27/12/2019, che stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, come abrogato dal comma 780 della L. 160/2019, è abolita ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO l'art. 1 comma 780 della Legge 160 del 27/12/2019, che stabilisce che a decorrere dall'anno 2020 sono abrogati il comma 639 e successivi della L. 147/2013 concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

VISTI i commi da 641 a 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della precedente disciplina della IUC contengono la specifica fattispecie della TARI, in particolare i commi 659 e 660 in relazione alle riduzioni tariffarie e il comma 682 sulla potestà regolamentare;

VISTI i commi 683 e 683 bis, quest'ultimo aggiunto dall'art. 57 bis del DL 124/2019, convertito con L. 157/2019, dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 che recitano:

*683. "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità' al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità' con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché' della tipologia e della destinazione degli immobili."*

*683-bis. "In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati."*

DATO ATTO, inoltre, che il termine per la determinazione delle tariffe della Tari previsto dall'art 1, c. 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, è stato differito dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020 a norma dell'art. 107, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd Cura Italia);

RILEVATO altresì che il comma 5 del richiamato art. 107 ha poi previsto che *"I comuni possono, in deroga all'art. 1, commi 654 (copertura integrale dei costi) e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*.

CONSIDERATO altresì che l'art. 106 del D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020 del 17/07/2020 ha prorogato al 30 settembre 2020 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 – 2022;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 360/1998, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

VISTE le modifiche normative apportate dall'art 15 bis del decreto legge 34/2019 convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 che testualmente recita: All'articolo 13 del decreto-legge

6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 15 è sostituito dal seguente:

*"15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"; 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";*

*-15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente."*

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 106 del D.L. 34/2020 convertito con la Legge 77/2020, i sopracitati termini di trasmissione e pubblicazione degli atti deliberativi, per il solo anno 2020, sono differiti rispettivamente al 31 ottobre e al 16 novembre;

VISTO l'eccezionale momento di difficoltà dell'intero paese ventosi a creare dal mese di febbraio per l'emergenza coronavirus - COVID 19 e il susseguirsi di decreti legge con varie tipologie di misure restrittive e per fronteggiare i contagi, e decreti della presidenza del Consiglio dei Ministri, prevedendo misure di chiusura delle attività non essenziali per periodo dall'8 marzo al 18 maggio 2020;

VISTO il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito nella L. 5 marzo 2020, n. 13, che dispone misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTI il D.L. 2 marzo 2020, n. 9, "Misure urgenti di sostegno per famiglie e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare: l'art. 67, in tema di sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori;

RICHIAMATO l'art. 107, commi 2, 4 e 5 del DL 18 /2020 che ha differito al 30 giugno l'approvazione delle tariffe TARI 2020, dando facoltà ai Comuni di adottare le tariffe per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i

costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

VISTA la situazione economica attuale si ritiene opportuno confermare per l'anno 2020 le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) del 2019 per le diverse categorie di utenze domestiche e non domestiche, per evitare eventuali aumenti di tariffa derivanti dal Piano Economico Finanziario, in un così difficile momento storico;

RICHIAMATO il vigente Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (T.A.R.I.) così come modificato con atto del Consiglio Comunale n. 54 del 29/09/2020

VISTO il comma 688 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, come sostituito dal D.L. 16/2014, che stabilisce che il Comune definisce il numero e le scadenze di pagamento della TARI e ritenuto necessario per l'anno 2020, per quanto espresso in premessa, posticipare la bollettazione della TARI, modificando le scadenze di pagamento delle bollette TARI.

VISTO il D.lgs. n. 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli di competenza del Responsabile Area Economico/Finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, riportati in calce al presente atto;

Con n. 7 voti favorevoli e n. 4 astenuti ( Pinotti, Solforetti, Mercati e Papi M.) espressi nelle forme di legge

### **DELIBERA**

- 1) **DI RICHIAMARE** ed approvare tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto;
- 2) **DI DARE ATTO** che la determinazione delle categorie e tariffe per l'anno 2020 avviene in ossequio alle disposizioni dell'art. 1, comma 652, della legge 147 /2013;
- 3) **DI CONFERMARE** per l'anno 2020, le seguenti categorie tariffarie ed i corrispondenti indici quantitativi e qualitativi:

Categorie	indice IPS	INDICE IQS
Abitazioni ad uso privato	0,60	1,00
Abitazioni ad uso privato - RID (-10%)	0,60	1,00
Abitazioni ad uso privato - RID (-20%)	0,60	1,00
Abitazioni ad uso privato - RID (-30%)	0,60	1,00
Abitazioni ad uso privato - RID (-40%)	0,60	1,00
Abitazioni ad uso privato - RID (-60%)	0,60	1,00
Abitazioni ad uso privato -RID (-70%)	0,60	1,00
Abitazioni ad uso privato -RID (-80%)	0,60	1,00
Associazioni politico culturali, sindacali, circoli , scuole e simili	0,60	1,00
Sale giochi e palestre e simili	0,60	1,00
Depositi di attività privati, e simili	0,80	1,20
Aree di parcheggi, rimessaggio auto	0,60	1,00
Commercio all'ingrosso esposizioni, mostre auto, mobili, ceramiche, terme	1,31	1,00
Campeggi e simili (tutti ridotti al -33%)	1,16	1,20

Cantieri nautici e simili	1,21	1,00
Esercizi alberghieri, hotels, pensioni e simili	2,66	0,80
Esercizi alberghieri hotels pensioni con rid -33%	2,66	0,80
Affittacamere, agriturismo, C.A.V. e simili	2,56	0,80
Affittacamere, agriturismi, C.A.V. rid 33%	2,56	0,80
Affittacamere, agriturismi, C.A.V. rid 80%	2,56	0,80
Caserme , case di cura, case di reclusione e simili	0,82	0,80
Banche, assicurazioni, uffici pubblici e privati, e simili	1,21	1,40
Studi professionali rid -15%	1,21	1,40
Negozi di beni durevoli e simili	1,21	1,20
Laboratori artigianali ed opifici industriali	1,21	1,10
Laboratori artigianali, opifici industriali rid 30%	1,21	1,10
Ristoranti, bar, pizzerie, rosticcerie, macellerie, ortofrutta, fiorai	3,02	0,90
Bar, ristoranti, pizzerie, rosticcerie, macellerie, ecc rid 15%	3,02	0,90
Negozi di generi alimentari pane e pasta, e simili	2,80	0,90
Supermercati e simili	1,41	1,60
Discoteche, sale da ballo, e simili	1,81	1,00
Specchi acquei e altre fattispecie aventi analoga tipologia	0,60	0,80

**4) DI APPROVARE** per l'anno 2020, le tariffe della TARI già adottate per l'anno 2019 con deliberazione del C.C. n 22 del 28/03/2020, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che ad ogni buon conto sono integralmente riportate nel prospetto che segue:

CATEGORIE TARI 2020	indice IPS	INDICE IQS	TARI 2020
Abitazioni ad uso privato	0,6	1	4,1172
Abitazioni ad uso privato - RID (-10%)	0,6	1	3,7055
Abitazioni ad uso privato - RID (-20%)	0,6	1	3,2938
Abitazioni ad uso privato - RID (-30%)	0,6	1	2,8821
Abitazioni ad uso privato - RID (-40%)	0,6	1	2,4703
Abitazioni ad uso privato - RID (-60%)	0,6	1	1,6469
Abitazioni ad uso privato -RID (-70%)	0,6	1	1,2352
Abitazioni ad uso privato -RID (-80%)	0,6	1	0,8234
Associazioni politico culturali, sindacali, circoli, scuole e simili	0,6	1	4,1172
Sale giochi e palestre e simili	0,6	1	4,1172
Depositi di attività privati, e simili	0,8	1,2	6,5877
Aree di parcheggi, rimessaggio auto	0,6	1	4,1172
Commercio all'ingrosso esposizioni, mostre auto, mobili, ceramiche, terme	1,31	1	8,9208
Campeggi e simili (tariffa piena)	1,16	1,2	6,3135
Campeggi e simili (tutti ridotti al -33% sulla base della tariffa determinata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 29/11/2010 e pari a € 4,50 – 33% = € 3,00)	1,16	1,2	4,5999
Specchi acquei ed altre fattispecie aventi analoga tipologia	0,6	0,8	3,6024

Specchi acquei ed altre fattispecie aventi analoga tipologia (tutti ridotti del 33% per stagionalità)	0,6	0,8	2,4135
Cantieri nautici e simili	1,21	1	8,2346
Esercizi alberghieri, hotels, pensioni e simili	2,66	0,8	14,5477
Esercizi alberghieri hotels pensioni con rid -33%	2,66	0,8	11,6381
Esercizi alberghieri hotels pensioni con rid -50	2,66	0,8	7,2739
Affittacamere, agriturismo, C.A.V. e simili	2,56	0,8	13,9987
Affittacamere, agriturismi, C.A.V. rid 33%	2,56	0,8	9,3792
Affittacamere, agriturismi, C.A.V. rid 80%	2,56	0,8	2,7998
Caserme , case di cura, case di reclusione e simili	0,82	0,8	4,5016
Banche, assicurazioni, uffici pubblici e privati, e simili	1,21	1,4	11,5284
Studi professionali rid -15%	1,21	1,4	9,7992
Negozi di beni durevoli e simili	1,21	1,2	9,8815
Laboratori artigianali ed opifici industriali	1,21	1,1	9,0580
Laboratori artigianali, opifici industriali rid 30%	1,21	1,1	6,3406
Ristoranti, bar, pizzerie, rosticcerie, macellerie, ortofrutta, fiorai	3,02	0,9	18,5278
Bar, ristoranti, pizzerie, rosticcerie, macellerie, ecc rid 15%	3,02	0,9	15,7486
Negozi di generi alimentari pane e pasta, e simili	2,8	0,9	17,0597
Supermercati e simili	1,41	1,6	15,3711
Discoteche, sale da ballo, e simili	1,81	1	12,3518

**5) DI DARE ATTO** che, in forza del regolamento Comunale per la TARI, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, così come integrato e modificato con deliberazione consiliare n. 54, in data 29/09/2020, a decorrere dall'anno 2020 verranno applicate le seguenti riduzioni tariffarie:

- Locali di civile abitazione occupati da cittadini residenti in Loc. Buraccio per il riconoscimento di riduzione tariffaria per disagio ambientale causato da esalazioni provenienti dalla vicina discarica: **-20%**;
- Locali di civile abitazione e relative pertinenze occupati da nuclei familiari residenti (per nucleo familiare si intendono le persone risultanti dalle certificazioni anagrafiche) con la presenza di almeno un disabile con una invalidità permanente superiore al 80% risultante da certificazione inerente la Legge 104/1992 : **-30%**

**6) DI DARE ATTO** che, per il solo anno 2020, viene applicata d'ufficio una riduzione tariffaria nella misura del 15% per le attività oggetto dei provvedimenti governativi sopra richiamati, rientranti nelle sottopecificate categorie di tassazione:

- **SALE GIOCHI E SIMILI;**
- **COMMERCIO ALL'INGROSSO, ESPOSIZIONI, MOSTRE AUTO, MOBILI, CERAMICHE, TERME;**
- **ESERCIZI ALBERGHIERI, HOTELS, PENSIONI E SIMILI ISCRITTI A RUOLO PER ATTIVITA' ANNUALE;**
- **NEGOZI DI BENI DUREVOLI E SIMILI;**

Si precisa che tale riduzione **NON SI APPLICA** alle attività di tabaccheria, ferramenta, farmacia, materiale per ottica e fotografia e rivendita di giornali ed articoli correlati, in quanto non soggetti per legge ad alcun periodo di chiusura dipendente dalla normativa COVID.

- **LABORATORI ARTIGIANALI ED OIFICI INDUSTRIALI ESCLUSIVAMENTE ESERCENTI ATTIVITA' DI PARRUCCHIERI E ALTRI TRATTAMENTI ESTETICI;**  
Si precisa che tale riduzione **NON SI APPLICA** agli altri artigiani in quanto non soggetti per legge ad alcun periodo di chiusura dipendente dalla normativa COVID.

- **BAR, RISTORANTI, PIZZERIE, ROSTICCERIE, MACELLERIE, ORTOFRUTTA E FIORAI;**

Si precisa che tale riduzione **NON SI APPLICA** alle attività di fiorai e rivendita di ortofrutta in quanto non soggetti per legge ad alcun periodo di chiusura dipendente dalla normativa COVID.

- **DISCOTECHE, SALE DA BALLO E SIMILI;**

- 7) **DI DARE ATTO** che la riduzione tariffaria si applica alle superfici non domestiche iscritte a ruolo per ciascun contribuente;
- 8) **DI DARE ATTO**, altresì che non è prevista alcuna riduzione per le attività che usufruiscono di riduzione tariffaria prevista per la stagionalità salvo verifica della coincidenza tra il periodo indicato al momento della richiesta di stagionalità e il periodo di effettiva chiusura determinato ex lege (normativa anti COVID 2020).  
In caso di mancata coincidenza di detti periodi, l'Ufficio Tributi provvederà a determinare eventuali conguagli a favore dei contribuenti.
- 9) **DI STABILIRE** che i contribuenti destinatari della riduzione del 15% saranno tenuti a produrre, entro il 30/06/2021, copia delle dichiarazioni IVA relative agli anni d'imposta 2019 e 2020, al fine di verificare l'andamento crescente o decrescente del volume di affari ottenuti.  
In caso di diminuzione del volume di affari 2020 rispetto al volume di affari 2019, la detrazione del 15% sarà incrementata di ulteriore 5%.  
Nel caso opposto, la riduzione del 15% scenderà al 10%.  
Gli incrementi o decrementi tariffari definitivi saranno oggetto di variazioni degli importi dovuti a credito o a debito prendendo a riferimento la tassa dovuta per l'anno 2021.
- 10) **DI STABILIRE** altresì che, sulla base delle tariffe approvate per l'anno 2020, la Tassa sui rifiuti (TARI), per il solo anno 2020, è in riscossione in tre rate consecutive alle scadenze fissate al 31/10/2020 – 31/12/2020 – 28/02/2021 a seguito dell'invio dell'avviso di pagamento;
- 11) **DI SPECIFICARE** che le esenzioni, riduzioni ed altri aspetti riguardanti l'applicazione della TARI sono riportati nel regolamento comunale per applicazione della tassa sui rifiuti come integrato con deliberazione consiliare n. 54 del 29/09/2020 ;
- 12) **DI DARE ATTO** che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;
- 13) **DI DARE** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e pubblicazione sul sito internet comunale nella sezione dedicata;
- 14) **DI PUBBLICARE** la presente deliberazione nei modi previsti dalla legge;

15) **DI DARE ATTO** che alla predetta tariffa TARI deve aggiungersi *ex lege* la quota del tributo provinciale;

16) **DI INVIARE** la presente deliberazione, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 13 c. 15 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni nella L. n. 214/2011, al Ministero dell'Economia e delle Finanze;

**Successivamente con separata votazione che dà il seguente risultato: n. 7 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Pinotti, Solforetti, Mercati e Papi M.) espressi nelle forme di legge, il presente deliberato viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, TUEL**

**Letto, approvato e sottoscritto**

IL PRESIDENTE  
F.to Sig. Fabrizio GRAZIOSO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr.ssa Antonella ROSSI

---

Pubblicata all'Albo Pretorio informatico visualizzabile sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni naturali e consecutivi a partire da oggi ai sensi dell'art.32 comma 1 della L. 69 del 18.06.09.

Addì, 30.10.2020

Il Responsabile Ufficio Segreteria  
F.to Alessandra PACINOTTI

---

Il Responsabile Ufficio Segreteria, certifica che la suesata deliberazione è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio informatico visualizzabile sul sito web istituzionale per 15 giorni ed ulteriori 10 giorni naturali e consecutivi senza seguito di opposizioni.

Addì, \_\_\_\_\_

Il Responsabile Ufficio Segreteria  
F.to Alessandra PACINOTTI

---

**PARERE DEL RESPONSABILE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA**

Il sottoscritto Dr. Maurizio PAPI - Responsabile Area Economico/Finanziaria, dà atto della regolarità tecnica e contabile della presente delibera ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 TUEL.

Addì 29.09.2020

Il Responsabile Area Economico/Finanziaria  
F.to Dr. Maurizio PAPI

---

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE

Il Segretario Comunale – Dr.ssa Antonella ROSSI

Addì, 30.10.2020

